

10.2.29 ACCESSO A DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPRIA POSIZIONE PERSONALE ED IN PARTICOLARE ALLE DENUNCE CONTRIBUTIVE ESEGUITE DALL'INAIL RELATIVAMENTE AI VERSAMENTI PREVIDENZIALI OPERATI IN RELAZIONE AI REDDITI EROGATI ALL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

FATTO

Il signor ha presentato all'INAIL un'istanza datata chiedendo di accedere a documentazione relativa alla propria posizione personale ed in particolare alle “denunce contributive eseguite dall'Istituto relativamente ai versamenti previdenziali operati in relazione ai redditi erogati allo scrivente nel periodo di componente della commissione di congruità e riportati nel prospetto allegato alla nota n. del a firma della S.V.”.

La richiesta era motivata dalla necessità di verificare gli adempimenti previdenziali connessi agli incarichi allo stesso affidati.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto avendo la richiesta ad oggetto documentazione relativa alla posizione personale del richiedente e quindi sempre accessibile al medesimo. Egli vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 ottobre 2020)

10.2.30 ACCESSO A VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE A FRONTE DEL QUALE È STATA RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DEFUNTA MADRE DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. - Direzione Provinciale di

FATTO

..... il ha presentato all'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di un'istanza di accesso alla seguente documentazione:

- *“verbale di invalidità civile a fronte del quale è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla defunta madre, nata il e deceduta il — assegno mensile percepito”.*

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: vertenza pendente in tribunale riguardante la successione volta all'accertamento della capacità di disporre per testamento.

Il responsabile dell'ufficio dell'INPS ha negato l'accesso con provvedimento in data, per l'opposizione del controinteressato

Avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione succitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato nonché all'istante.

E' pervenuta memoria dell'Inps, che ha sottolineato che trattandosi di documentazione sanitaria della *de cuius* del ricorrente, per l'esercizio del diritto di accesso deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art.9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali, che disciplinano in modo diretto l'esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione del controinteressato.

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato, attesa la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso, necessitando il ricorrente, al fine di dimostrare l'incapacità di testare della *de cuius*, di copia del verbale e/o relazione della commissione medica per il rilascio dell'indennità di accompagnamento.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione sottolinea peraltro l'art. 9 del codice per la protezione dei dati personali è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 10.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 ottobre 2020)

10.2.31 ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI COSTITUENTI I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI POSTI IN ESSERE NEI CONFRONTI DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando Provinciale

FATTO

....., ispettore della Guardia di Finanza, essendo stato avviato un procedimento disciplinare di consegna per giorni sette nei suoi confronti da parte del Comandante Provinciale G. di F. di, stante la necessità di visionare il relativo carteggio, considerato che nell'episodio oggetto di contestazione si dava atto del coinvolgimento dei militari e, che venivano invitati a relazionare in merito, ha formulato ai sensi della L. 241/90 in data 22 luglio 2020 all'Amministrazione resistente richiesta formale di rilascio di copia della seguente documentazione: *“tutti gli atti ed i documenti costituenti gli eventuali procedimenti disciplinari e/o le eventuali valutazioni disciplinari posti in essere nei confronti del LGT. C.S. e M.O.”*.

Con provvedimento di rigetto del la Guardia di Finanza ha dedotto che la richiesta di accesso è preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'autorità competente alle valutazioni per irrogare eventuali sanzioni disciplinari ed è motivata con deduzione del vizio di disparità di trattamento, non ricorrendo il presupposto della necessità di conoscenza ex art. 24, comma 7, legge 241/90.

Avverso il suindicato provvedimento, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, notificando il ricorso ai controinteressati via pec.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa

degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, considerato che pende ricorso gerarchico avverso l'irrogata sanzione disciplinare della consegna.

L'accesso è richiesto in un'ottica di comparazione preordinata alla verifica di eventuali disparità di trattamento, avuto riguardo ai provvedimenti assunti nei confronti degli altri militari coinvolti.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

Né l'Amministrazione può spingersi a sindacare la necessità difensiva.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto del ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 ottobre 2020)

10.2.32 ACCESSO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI PUBBLICA CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER ALCUNI COMUNI, RICHIAMATA NELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELL'ACCEDENTE, ALL'ESITO DEL QUALE GLI ERA STATO INTIMATO IL LICENZIAMENTO.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. ha formulato alla società consortile per azioni resistente, società pubblica che esercita attività di gestione integrata dei rifiuti per alcuni Comuni siti nella provincia di e per la Provincia stessa, un'istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione copia di una deliberazione del Consiglio di amministrazione del richiamata nella comunicazione dell'esito di procedimento disciplinare nei suoi confronti, all'esito del quale gli era stato intimato il licenziamento.

Avverso il rigetto della sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La società ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intende per "per pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La natura privatistica della società ed il suo operare solo nel territorio siciliano non ostano alla competenza della Commissione. Infatti, data l'assenza del Difensore civico in quella Regione, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nondimeno la Commissione osserva che l'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "*limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*", deve essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la *ratio legis* della trasparenza della sfera d'azione amministrativa (cfr. sul punto la sentenza n. 13/2016 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nonché Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 7977/2010).).

Orbene, nel caso di specie, l'istanza avanzata dal ricorrente ed il suo ricorso alla Commissione appaiono correlati alla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro ed in particolare alla sua cessazione all'esito di un procedimento disciplinare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la resistente a riesaminare l'istanza di accesso, ai sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 ottobre 2020)

10.2.33 ACCESSO AD ATTI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO CONNESSO ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra, a mezzo del proprio difensore, ha presentato alla Questura di una diffida ad adempiere, contenente anche un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di permesso di soggiorno connesso alla sua domanda di protezione internazionale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui ricostruisce dettagliatamente la vicenda rilevando la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rilevato dalla Questura, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 ottobre 2020)

10.2.34 ACCESSO AI DOCUMENTI INERENTI CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI, AL QUALE L'ACCEDENTE AVEVA PARTECIPATO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico della Regione; Ambito Territoriale Provincia di

FATTO

La signora, docente, ha presentato all' U.S.R. e all'ATP di richiesta formale di accesso, datata, chiedendo copia della seguente documentazione relativa al concorso straordinario docenti, al quale la medesima aveva partecipato:

copia delle schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla Commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione le relative operazioni condotte dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio finale.

Motivava l'istanza rappresentando la necessità di “*conoscere con esattezza le porzioni che compongono il punteggio finale ed in particolare conoscere il punteggio della prova di, (...) considerata la possibilità di ottenere l'abilitazione all'insegnamento della lingua se tale punteggio risulta essere di almeno 3 su 5*”, conoscendo solo il punteggio complessivo, con il quale aveva superato le prove orali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto: il partecipante ad una procedura concorsuale ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa, compresi quelli formati dalle commissioni esaminatrici, le schede di valutazione, le griglie e i verbali.

Inoltre, si osserva, la ricorrente chiede di accedere a documentazione relativa alla propria posizione personale, come tale, sempre accessibile.

Le amministrazioni adite dovranno consentire l'accesso richiesto, ciascuna per la parte di propria competenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 novembre 2020)

10.2.35 ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, sottotenente dei Carabinieri, ha presentato all'URP del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri richiesta formale di accesso, datata, avente ad oggetto la seguente documentazione: *“copia dell'Appunto di Stato Maggiore completo di tutti gli allegati (Rif.f.n. / datata del Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali), inerente l'inchiesta formale avviata a carico del S. Tenente CC con comunicazione prot. n. / datata del Signor Comandante della Compagnia CC di”*

In data, l'URP del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri trasmetteva via pec, al competente Ufficio Personale Ufficiali, la suddetta istanza di accesso, dandone comunicazione al richiedente.

In data perveniva all'istante “comunicazione di avvio del procedimento” da parte dell'Ufficio Personale Ufficiali con riferimento alla istanza di accesso presentata e assunta a protocollo in data

Da allora nessuna ulteriore comunicazione perveniva al sig., il quale conseguentemente adiva nei termini la Commissione, avverso il silenzio rigetto maturato sulla propria istanza d'accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il ricorrente chiede di accedere a documentazione relativa alla propria posizione personale, come tale, sempre accessibile in assenza di indicazione - da parte della amministrazione - di cause di esclusione dall'accesso. Egli vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento avviato a carico del medesimo.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 novembre 2020)

10.2.36 ACCESSO AL GIORNALE LAVORI S.P E AL LIBRETTO DELLE MISURE DA PARTE DI SRL SUB-AFFIDATARIA DEI LAVORI MEDESIMI.

Ricorrente: S.r.l., in persona del legale rappresentante

contro

Amministrazione resistente: ANAS- Compartimento Viabilità delle

FATTO

Il, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti: Giornale Lavori S.P. km.; Libretto delle misure km., in qualità di sub-affidataria dei suddetti lavori.

L'istanza era motivata con la necessità di dover difendere i propri diritti in quanto la ricorrente riteneva non corretta la contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori di alcuni lavori eseguiti dalla stessa.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che la richiesta di accesso, formulata nella qualità di subaffidataria ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non evidenziava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso richiesto (insussistenza di un concreto e attuale interesse all'ostensione) e che pertanto l'impresa avrebbe dovuto riformulare l'istanza, fornendo adeguata motivazione.

Parte ricorrente adiva nei termini il Difensore Civico delle affinché riesaminasse l'istanza di accesso e ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore Civico trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, essendo pendente un contenzioso in merito alla fornitura dei materiali.

La Commissione sottolinea che condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990; collegamento che nella fattispecie concreta si rinviene, in quanto la società è subaffidataria dei lavori appaltati ed ha rappresentato nell'istanza di accesso che *“una non corretta contabilizzazione da parte della Direzione dei Lavori, per quanto riguarda la fornitura dei conglomerati cementizi per la realizzazione dei lavori sulla S.P., ha creato un contenzioso legale con l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto”*.

Come sostenuto dal Consiglio di Stato (sentenza 28-01-2016, n. 326) *“in base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica*

(tale opinamento risulta in linea con quanto in passato affermato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio che ha ritenuto che ai sensi del citato art.22 sono soggette all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato" -AP, 22 aprile 1999, n. 4), purché concernenti attività di pubblico interesse, la risposta che in passato la giurisprudenza ha specificamente fornito è quella per cui tale sia l'attività esecutiva di un appalto".

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, "*Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1900 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale*".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 novembre 2020)

10.2.37 ACCESSO A ATTI INERENTI LO STANZIAMENTO E L'EROGAZIONE DI SOMME NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO STATALE PRESSO IL QUALE L'ACCEDENTE È LAVORATORE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

FATTO

I Sigg.ri ed altri, rappresentati e difesi dagli Avvocati e, riferiscono di aver presentato in data istanza di accesso a "*tutti gli atti dal a tutt'oggi ove si prevede lo stanziamento e/o l'erogazione di somme nei confronti dell'..... con l'eventuale atto di conferma o revoca del versamento; comunque di tutti gli atti contenenti disposizioni relative allo stanziamento, la destinazione e la erogazione dei fondi previsti dalla Direttiva MIUR del 10 giugno 2005 n. 56, dal a tutt'oggi, ed ogni altro atto contenente le disposizioni in ragione delle quali si è omissso lo stanziamento e/o l'erogazione dei detti fondi in favore dell'..... ovvero gli atti contenente le previsioni di una diversa destinazione*".

A fondamento della istanza gli accedenti, tutti lavoratori presso l'Istituto Statale con contratti di collaborazione continuativa, espongono che la Direttiva n. 56 del MIUR prevedeva lo

stanziamento e l'erogazione di fondi al predetto che sarebbero giunti in misura inferiore a quanto atteso, con conseguenti ripercussioni sulla propria retribuzione.

Le amministrazioni resistenti non hanno riscontrato la predetta domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e pertanto, in termini, i ricorrenti hanno adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai ricorrenti in epigrafe la Commissione osserva quanto segue.

I ricorrenti sono titolari di interesse qualificato all'accesso, atteso che i documenti richiesti sono collegati alla prestazione lavorativa dai medesimi svolta all'interno dell'..... e non si intravedono profili ostativi al chiesto accesso.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 novembre 2020)

10.2.38 ACCESSO A DOCUMENTI RIGUARDANTI LA PROPRIA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Fondo Pensione per il Personale dell'ex

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato in data e istanza di accesso al Fondo resistente preordinata all'acquisizione di documenti riguardanti la propria pensione di reversibilità-

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, in data la Sig.ra ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si rileva che il Fondo resistente nella sua veste di ente erogatore di prestazioni previdenziali complementari, deve ritenersi soggetto sottoposto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 siccome soggetto di diritto privato svolgente attività di pubblico interesse.

Ciò premesso, nel caso che occupa, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso dal punto di vista endoprocedimentale, atteso che i documenti richiesti riguardano il proprio trattamento pensionistico di reversibilità.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 novembre 2020)

10.2.39 ACCESSO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE ALLA RELAZIONE INVIATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il, nella persona del Responsabile Provinciale-..... prof., aveva presentato all'USR una richiesta di intervento a seguito di diverse segnalazioni relative all'IPSEOA di (anche con riguardo al mancato pagamento delle attività svolte dal personale della scuola a partire dall'A.S. e fino al). In riscontro alla successiva richiesta di informazioni sulle iniziative adottate dall'USR, conseguenti alla predetta segnalazione, in data, l'USR comunicava che *“in data il Dirigente scolastico con nota prot. riscontrava la richiesta di chiarimenti a mezzo di una esaustiva relazione (...)”*. In data il, come rappresentato, formulava istanza d'accesso avente ad oggetto copia della relazione inviata dal Dirigente Scolastico del prot. n. unitamente ad eventuali allegati.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il, per il tramite del prof., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si eccepisce *“preliminarmente che il non ha mai dimostrato per atti, all'Ufficio scrivente, la sua qualifica e/o incarico di “responsabile Provinciale-.....” dell'Organizzazione Sindacale”*; si contesta che l'istanza di accesso si configura come una classica ipotesi di controllo generalizzato dell'operato dell'Istituzione scolastica coinvolta ed inoltre che i procedimenti amministrativi dei quali il prof. vuole conoscere gli esiti sono estranei alla scrivente Amministrazione, ma di pertinenza del Dirigente Scolastico dell'Istituto, con le cui competenze esclusive non può interferire.

La Commissione, nella seduta del, rilevata preliminarmente l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente, relativa alla mancata prova della giustificazione dei poteri di rappresentanza del in capo al prof., sospendeva la decisione invitando il ricorrente a fornire prova della propria

qualità di Responsabile Provinciale - dell'Organizzazione Sindacale, già alla data della presentazione della istanza di accesso. I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Il sig., in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto inviava la documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto. La relazione del Dirigente Scolastico, richiesta dal Sindacato, è documento menzionato ed espressamente richiamato in un provvedimento direttamente rivolto dalla amministrazione al Sindacato istante e come tale deve considerarsi accessibile, in assenza di particolari cause di esclusione dello stesso dall'accesso. L'ulteriore elemento qualificante si rinviene nella qualità, in capo al Sindacato, di soggetto "esponente" delle circostanze poi oggetto di accertamento da parte dell'USR. Le questioni oggetto di accertamento, e quindi la relativa documentazione, poi appaiono afferire alle prerogative del sindacato in quanto tale, legittimandolo al relativo accesso.

Appare inoltre priva di pregio l'argomentazione della amministrazione relativa alla propria estraneità, trattandosi di documento formato dal Dirigente Scolastico: l'accesso documentale *ex lege* 241/'90 si esercita anche nei confronti della amministrazione che *detiene* il documento oggetto di istanza e non solo nei riguardi del soggetto che lo abbia formato.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso al documento richiesto, eventualmente procedendo all'oscuramento di quei dati sensibili – o personali di soggetti terzi coinvolti - che dovessero risultare contenuti nella relazione *de qua*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 novembre 2020)

10.2.40 ACCESSO AD ATTI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso, datata, avente ad oggetto gli atti del procedimento relativo alla propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Motivava l'istanza evidenziando l'esigenza di partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il signor, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso ai documenti oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 novembre 2020)

10.2.41 ACCESSO DI PROPRIETARIA DI UN IMMOBILE A ORDINANZA DEL SINDACO DI DEMOLIZIONE DI UNA CONFINANTE TETTOIA INI ETERNIT

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il, in qualità di proprietaria di un immobile sito nel Comune di alla Via n., formulava istanza di accesso ed estrazione copia al Sindaco del suindicato ente territoriale relativa

all'eventuale emissione da parte di quest'ultimo dell'ordinanza di demolizione di una confinante tettoia in eternit, sita in Via, dopo apposito accertamento espletato mediante sopralluogo il

L'Amministrazione resistente non forniva alcuna risposta all'istanza.

Avverso tale silenzio la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che si vuole accedere a documenti inerenti all'ordinanza di demolizione di tettoia pericolosa confinante in eternit.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 novembre 2020)

10.2.42 ACCESSO A COPIA DELLA DETERMINAZIONE E DEL FOGLIO DI CALCOLO RELATIVA AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. - Direzione Provinciale di

FATTO

....., Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza, il ha presentato all'I.N.P.S. di, un'istanza di accesso alla seguente documentazione:

- *“copia della determinazione e del foglio di calcolo relativa al trattamento di fine servizio”.*

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: voler tutelare i propri interessi in sede giudiziaria.

La condotta inerte dell'Istituto resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 novembre 2020)

10.2.43 ACCESSO A RELAZIONE ISTRUTTORIA REDATTA DALL'INPS A SEGUITO DI RICORSO PRESENTATO AL COMITATO PROVINCIALE DALL'ACCEDENTE.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'INPS un'istanza di accesso alla relazione istruttoria redatta dall'Istituto a seguito di uno suo ricorso presentato al Comitato provinciale.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza deducendo che la relazione richiesta rappresenta un atto interno, prodromico alle determinazioni del Comitato provinciale.

L'istante ha, dunque, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una